

IL CONSULENTE VIRTUALE: ORGANIZZAZIONE E DEONTOLOGIA

Ideato inizialmente come ulteriore mezzo pubblicitario, Internet si è rapidamente rivelato essere un supporto per le prestazioni giuridiche.

La Direttiva 2000/31/C.E. del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, ed in particolare al commercio elettronico nel mercato interno vieta, nel suo articolo 4, che lo svolgimento di una attività su Internet sia sottoposta ad un regime d'autorizzazione preventiva o avente effetto equivalente.¹

Certo, ai sensi del suo articolo 2, esclude dal suo campo:

- le attività di tipo notarile o equivalenti che comportino una partecipazione diretta o specifica all'esercizio dell'autorità pubblica,
- la rappresentanza di un cliente e la difesa degli interessi di quest'ultimo davanti i tribunali.

Suddetta Direttiva concerne però così tutta una parte dell'attività degli Avvocati e non impedisce possibilità d'intervento nei settori non coperti.

Le pratiche innovatrici hanno preceduto la regolamentazione. Esse sembrano attualmente apporre un segno proprio mentre fiorisce la riflessione deontologica.²

Le possibilità di utilizzare Internet sono multiple dal semplice sito vetrina allo Studio Legale totalmente smaterializzato.

A ciascuna situazione corrispondono riposte deontologiche specifiche.

¹ Pur avendo gli Stati deciso volontariamente di comune accordo un breve periodo di transposizione in diritto interno di diciotto mesi, alla data prevista la Direttiva non era transposta dalla Francia, dal Belgio, dalla Grecia, dall'Irlanda, dall'Italia, dai Paesi Bassi e dal Portogallo i quali sono stati richiamati all'ordine dalla comunità europea. Attualmente la Direttiva è transposta in Italia dal 9 aprile 2003 ed è in corso di transposizione in Francia.

² L'Unione Internazionale degli Avvocati (U.I.A.) ed il Consiglio dell'Unione Europea (CCBE, Cessione Plenaria del novembre 2000) hanno, in questo settore, adottato delle raccomandazioni.

1. IL SITO VETRINA:

È opportuno esaminare l'attivazione (nome del dominio, indicizzazione e link ipertesto) nonché il contenuto di detta « vetrina » posta sulla scena mondiale offerta da Internet.

1.1. Nome del dominio e indicizzazione

La denominazione scelta non deve essere ingannevole, sia che si tratti dello Studio Legale stesso, o del suffisso.

Il parere dell'Arizona Bar sembra poter essere considerato come riferimento:

"Il nome di un dominio di una società legale a scopo di lucro non dovrebbe usare il suffisso del dominio 'org' né dovrebbe usare un nome di dominio che implica il fatto che la società è affiliata a una particolare organizzazione no-profit o entità statale".

L'indicizzazione (metodo per essere citati dai motori di ricerca) deve essere leale e degno, anche nel caso in cui si tratti di meta-tag.

No all'utilizzo abusivo del nome di Colleghi, fatto questo di cui l'utilizzatore ne risponderebbe sul terreno del diritto comune, o in termini abusivamente procacciatori.

Le condizioni di attivazione di link ipertesto (altro metodo che permette di attirare consulenti verso il sito) sono oggi aspramente discusse. Si deve per esempio vietare qualunque collegamento con i siti commerciali ? La questione non sembra evidente.

1.2. Contenuto del sito

Il riferimento agli usi esistenti in materia di carta da lettere e di targhette s'impose.

1.2.1 Tutto ciò che deve apparire sulla carta intestata degli Studi Legali deve figurare sul sito in modo particolarmente visibile et in confondibile.

Ciò in modo da poter individuare lo Studio Legale dell'Avvocato e della sua appartenenza ad un ordine indicato in maniera precisa.

Oltre al riferimento ad un Ordine professionale preciso, la direttiva citata in precedenza obbliga al rispetto di altri vincoli, quali:

- il titolo professionale e lo stato di ottenimento,
- il riferimento alle regole professionali e ai metodi per accedervi,
- un indirizzo di posta elettronica.

Un metodo semplice per assicurarsi il rispetto di dette prescrizioni e di imporre al titolare del sito un link ipertesto è quello di organizzare un collegamento con il sito del suo Ordine o dell'organismo che svolge un ruolo analogo.

L'esistenza di un tale collegamento implica altri vantaggi in materia di informazione del consulente e limita i rischi di presentazioni abusivamente lusinghiere del Collega interessato. In effetti, sul sito dell'Ordine, detto collega sarà necessariamente presentato secondo il ruolo da questi rivestito rispetto all'insieme dei membri dell'Ordine.

1.2.2. Tutto ciò che può apparire su una targhetta può figurare sul sito: specificità dello Studio Legale, lingue parlate, lavori universitari dell'Avvocato, piano di accesso.

Al contrario, i principi inerenti alla professione di Avvocato di indipendenza e di riservatezza, portano a vietare i banner pubblicitari, i link ipertesto provenienti o conducenti a siti contrari all'ordine pubblico o aventi carattere puramente commerciale, elementi questi, estranei all'attività professionale.

2. L'UTILIZZO DELLA TELEMATICA NELL'ESERCIZIO QUOTIDIANO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO:

Internet può essere utilizzato ai fini di ricerca nonché come strumento di comunicazione, con i clienti, i Colleghi, le giurisdizioni, le amministrazioni.

2.1. Tramite la navigazione sul web, Internet permette di accedere ad una documentazione considerevole facilitando e migliorando così il lavoro di Avvocato.

La tecnica non deve tuttavia far dimenticare la prudenza in quanto la validità delle fonti trovate deve essere verificata dall'Avvocato con particolare attenzione.

L'esperienza dimostra, e ciò è confortante, che l'utilizzo di un insieme di argomenti di riflessione pertinente non è un lavoro così semplice come appare.

2.2. Più delicato quanto alle sue implicazioni è la questione dell'utilizzo di internet come strumento di comunicazione (e-mail e documenti allegati) anche quando non si tratti della situazione particolare della consulenza on line di cui si parla più avanti.

Il promemoria dei dati tecnici di base è sufficiente ad illustrare le difficoltà.

Gli scambi su Internet sono facilmente oggetto di pirateria da parte di terzi, i contenuti scambiati sono alterabili e modificabili per malevolenza o semplicemente per automatismo tecnico (per esempio: tra titolare di versioni successivi, più o meno compatibili da uno stesso software).

2.2.1. Spetta all'Avvocato, sotto la sua esclusiva responsabilità, valutare il grado di riservatezza degli scambi e prendere tutte le precauzioni del caso.³

Detta posizione è ragionevole alla duplice condizione di ricordare ai Colleghi l'esistenza di una problematica che non possono eludere e di assicurarsi dell'esistenza, implicita e da prevedere in caso di necessità, di una ragionevole possibilità di accesso a dei sistemi di scambi garantiti.

È inoltre auspicabile ricordare sulla corrispondenza il suo carattere confidenziale o ufficiale, nonché il suo vincolo al segreto professionale.⁴

2.2.2. Trattandosi dell'integrità dei documenti e dell'identità del firmatario, la corrispondenza dovrà essere necessariamente garantita da un sistema altamente garantito per gli atti di procedure e i documenti aventi valore di originali. A tale proposito, appare indispensabile l'attivazione rapida di sistemi di firma elettronica per i quali saranno coinvolti gli Ordini.⁵

³ La CCBE nel parere succitato preconizza di escludere dalle e-mail non criptate le informazioni confidenziali.

⁴ Trattandosi di scambi tra Colleghi, la situazione maggioritaria nei paesi della Comunità Europea è quella del carattere ufficiale; il progetto di legge francese instaura come principio la riservatezza.

⁵ L'attuazione di sistemi compatibili a scala europea o almeno tra più paesi europei è auspicabile.

Per il resto, in assenza di sicurezza totale e per ovviare il rischio tecnico, sembra prudente precisare, sui documenti scambiati per via telematica, il tipo di software e la versione che hanno permesso di mettere a punto il testo, e di conservare la possibilità di richiedere la trasmissione carta. Questo tipo di prudenza sembra doversi imporre ancor più per tutte le forme di illustrazione.

2.3. La consulenza on line

Se si tratta di un cliente abituale, il problema è quello di comunicazione di cui sopra.

Il discorso cambia se si tratta invece di consulenze specifiche⁶, fornite a vantaggio di terzi con i quali non vi è alcun incontro professionale precedente.

Appare difficile eludere l'obbligo d'identificazione garantito del cliente. In effetti, tale identificazione è necessaria per assicurarsi il rispetto delle regole relative ai conflitti di interesse e alla successione tra colleghi.

L'eventuale obbligo di trasparenza dell'intervento dell'Avvocato e le condizioni della sua remunerazione non possono non essere concepite se non nell'ambito degli statuti nazionali degli Avvocati.⁷

3. LO STUDIO LEGALE PURAMENTE VIRTUALE:

Tecnicamente, è possibile organizzare uno Studio Legale di tipo virtuale; essendo l'insieme degli scambi realizzato per via telematica nelle condizioni succitate ed essendo la totalità degli archivi dello Studio Legale sotto forma numerica.

È già stata evocata una serie di punti relativi a detto esercizio.

⁶ la fornitura di informazioni automatizzate non sembra implicare particolari difficoltà

⁷ La situazione degli Avvocati dipendenti, così come è configurabile in particolare in Germania e in Spagna, è una situazione chiaramente diversa da quella dei liberi professionisti.

In materia di stesura di contratti, la direttiva europea di cui sopra al suo articolo 9, impone agli stati di vegliare affinché il loro sistema giuridico ne permetta la loro realizzazione per via elettronica. Detta direttiva autorizza tuttavia gli Stati, a condizione di giustificare le ragioni, ad escludere:

- i contratti che trasferiscano diritti sui beni immobiliari esclusa la locazione,
- i contratti che richiedono l'intervento dei tribunali, di una autorità pubblica o di una professione che eserciti una autorità pubblica,
- i contratti di sicurezza e garanzia diversi da quelli legati ad una attività professionale o commerciale,
- i contratti rientranti nel diritto di famiglia o del diritto delle successioni.

Gli obblighi supplementari legati à l'esistenza di uno Studio Legale totalmente virtuale il quale archivi l'insieme delle sue informazioni e pratiche sotto forma numerica fanno sì che il server utilizzato per l'archiviazione dei dati, da un lato, garantisca il segreto professionale e, dall'altro, permetta la restituzione dei dati e documenti durante tutto il periodo legale di conservazione.

Questi obblighi non sono sempre facili da osservare; si è già parlato del problema della protezione. È opportuno tuttavia di ricordare che tutti i sistemi telematici che aprono sull'esterno sono anche aperti agli hacker e alle intrusioni malevole.

L'esperienza propria degli organismi vincolati alla conservazione dei documenti mostra che l'evoluzione dei linguaggi informatici o anche semplicemente delle versioni di un software rendono difficile la restituzione di dati sul lungo periodo.

Di conseguenza, lo Studio Legale dovrà conservare vecchie versioni di software per restituire i documenti archiviati e disporre delle versioni più recenti per comunicare.

Una volta tenuto conto di questi problemi, rimane quello della sede dello Studio Legale.

In effetti, il luogo del server che archivi i dati -in genere decentralizzato- non può servire a determinare il luogo di svolgimento dell'esercizio.

Ora, questo punto ha tutta la sua importanza in un contesto numerico che ignora le frontiere, mentre la deontologia applicabile resta in gran parte legata a contingenze e regole di carattere nazionale.

Alain MARTER
Vice-Presidente dell'UNCA
Ex Presidente
dell'Ordine degli Avvocati

